II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

concernente le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/430/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applica alle zone che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e le soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del detto regolamento;

considerando che gli Stati membri interessati devono presentare domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario; che l'Italia ha presentato tale domanda;

considerando che la provincia di Taranto soddisfa i criteri soprammenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La provincia di Taranto nella regione Puglia in Italia soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le soglie enunciate dall'articolo 4, paragrafo 1. Il programma comunitario istituito da detto regolamento sarà quindi applicato alla zona in questione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.